

# STUDIO ROVIDA

DOTTORI COMMERCIALISTI - REVISORI CONTABILI



Dott. MAURO ROVIDA  
Dott. FRANCESCA RAPETTI  
Dott. LUCA GIACOMETTI  
Dott. CLAUDIA CAPPELLO  
Dott. BARBARA MARINI  
Dott. MICAELA MARINI  
Dott. PAOLO PICCARDO

16128 GENOVA - Via Corsica 2/18  
Telef.: +39 010 876.641 - Fax: +39 010 874.399  
e mail: segreteria@studioroviDA.it

Genova, 22 dicembre 2009

## **Ai Signori Clienti**

Loro Sedi

OGGETTO: **Riduzione all'1% del tasso di interesse legale**

### **1 PREMESSA**

Con il DM 4.12.2009, pubblicato sulla G.U. 15.12.2009 n. 291, il tasso di interesse legale di cui all'art. 1284 c.c. è stato ridotto dal 3% all'1% in ragione d'anno.

### **2 DECORRENZA**

Il nuovo tasso di interesse legale dell'1% si applica dall'1.1.2010.

### **3 EFFETTI AI FINI FISCALI**

La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali.

#### **3.1 Ravvedimento Operoso**

La diminuzione del tasso di interesse legale comporta la riduzione degli importi dovuti in caso di ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 472.

Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento operoso, infatti, occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.

Il tasso da applicare è quindi pari:

- al 3%, fino al 31.12.2009;
- all'1%, dall'1.1.2010 fino al giorno di versamento compreso.

#### **3.2 Misura degli interessi non computati per iscritto**

La nuova misura dell'1% del tasso legale rileva anche per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione:

- ai capitali dati a mutuo (art. 45 co. 2 TUIR);
- agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d'impresa (art. 89 co. 5 TUIR).

#### **3.3 Rateizzazione delle somme dovute per l'adesione agli inviti al contraddittorio e ai processi verbali di constatazione**

La diminuzione all'1% del tasso di interesse legale rileva anche in caso di opzione per il versamento rateale delle somme dovute per effetto dell'adesione:

- agli inviti al contraddittorio, ai sensi dell'art. 5 del DLgs. 19.6.97 n. 218;
- ai processi verbali di constatazione, ai sensi dell'art. 5-bis del DLgs. 19.6.97 n. 218.



### **3.4 Rateizzazione delle somme dovute in seguito ad acquiescenza, accertamento con adesione e conciliazione giudiziale**

La diminuzione all'1% del tasso di interesse legale non rileva invece in caso di opzione per il versamento rateale delle somme dovute per effetto dei seguenti istituti deflativi:

- acquiescenza all'accertamento, ai sensi dell'art. 15 del DLgs. 19.6.97 n. 218;
- accertamento con adesione, ai sensi dell'art. 8 del DLgs. 19.6.97 n. 218;
- conciliazione giudiziale, ai sensi dell'art. 48 del DLgs. 31.12.92 n. 546.

Nell'ambito della rimodulazione degli interessi dovuti per la riscossione dei tributi, infatti, l'art. 6 co. 2 lettere a), d) ed e) del DM 21.5.2009 ha stabilito che in tali casi:

- gli interessi sono dovuti nella misura del 3,5% annuo, in luogo del tasso di interesse legale di cui all'art. 1284 c.c.;
- a decorrere dall'1.1.2010.

### **3.5 Rateizzazione dell'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni**

La riduzione del tasso legale all'1% non rileva neppure in relazione alla rateizzazione dell'imposta sostitutiva dovuta per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 5 e 7 della L. 28.12.2001 n. 448 (Finanziaria 2002) e successive modifiche ed integrazioni.

In tal caso gli interessi dovuti per la rateizzazione rimangono fermi al 3%, in quanto tale misura non è collegata al tasso legale.

### **3.6 Adeguamento dei coefficienti dell'usufrutto e delle rendite ai fini delle imposte indirette**

Con un successivo DM saranno adeguati al nuovo tasso di interesse legale dell'1% i coefficienti per la determinazione del valore, ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria, catastale, di successione e donazione:

- delle rendite perpetue o a tempo indeterminato;
- delle rendite o pensioni a tempo determinato;
- delle rendite e delle pensioni vitalizie;
- dei diritti di usufrutto a vita.

I nuovi coefficienti si applicheranno agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni aperte e alle donazioni fatte, a decorrere dall'1.1.2010.

## **4 EFFETTI AI FINI CONTRIBUTIVI**

La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle sanzioni civili previste per l'omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'art. 116 co. 15 della L. 23.12.2000 n. 388 (Finanziaria 2001).

In caso di omesso o ritardato versamento di contributi, infatti, le sanzioni sono ridotte alla misura del tasso legale, quindi all'1% dall'1.1.2010, in caso di:

- oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sull'esistenza dell'obbligo contributivo;
- fatto doloso di terzi, denunciato all'autorità giudiziaria;
- crisi, ristrutturazione o riconversione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore.

Rimanendo a Vs. disposizione per quant'altro possa occorrere, porgiamo cordiali saluti.



Micaela Marini